



**CITTA' DI CIRIE'**

**Provincia di Torino**

P. IVA 02084870019 C.F. 83000390019

[www.comune.cirie.to.it](http://www.comune.cirie.to.it)

**Comando Polizia Municipale**

**CAP 10073 – Corso Nazioni Unite nr. 32**

Tel. 011 9218190 - Fax 011 9205554

e-mail: [polizia.municipale@comune.cirie.to.it](mailto:polizia.municipale@comune.cirie.to.it)

PEC: [protocollo.cirie@cert.ruparpiemonte.it](mailto:protocollo.cirie@cert.ruparpiemonte.it)

# LA PATENTE A PUNTI

L'art. 126 bis del Codice della Strada disciplina in Italia il c.d. "sistema della patente a punti". All'atto del rilascio del documento di guida viene attribuito un punteggio di **venti punti** che subisce una decurtazione da 1 a 10 punti a seconda della tipologia di infrazione commessa. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di **due punti** (c.d. bonus), fino a un massimo di dieci punti. La perdita totale del punteggio comporta la revisione del documento di guida.

## LA PERDITA DI PUNTEGGIO

Il titolare del documento di guida subisce la decurtazioni di punti soltanto in caso di **contestazione immediata** del verbale d'infrazione con l'indicazione del punteggio da decurtare. Nei casi in cui è consentita la **contestazione non immediata**, il proprietario del veicolo e gli altri obbligati in solido, non subiranno alcuna decurtazione di punteggio, tuttavia sono tenuti a comunicare all'organo accertatore, **entro 60 giorni** dalla notifica del verbale, i dati identificativi e del documento di guida del conducente che guidava il veicolo al momento dell'infrazione.

## QUANDO VENGO DETRATTI PUNTI SULLA PATENTE?

La decurtazione del punteggio verrà effettuata a carico del trasgressore identificato **entro 30 giorni** da quando l'organo accertatore avrà avuto conoscenza dell'avvenuta definizione della contestazione (dal pagamento della sanzione, dalla scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi, dalla comunicazione della sentenza o del decreto penale). Ogni variazione di punteggio è inoltre co-



municata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

## IL RECUPERO DEL PUNTEGGIO

In caso di **perdita parziale** del punteggio è possibile recuperare una parte o tutti i punti perduti. La frequenza ad appositi **corsi di aggiornamento con esame finale** organizzati dalle autoscuole (o da altri soggetti pubblici o privati autorizzati dal Dipartimento Trasporti Terrestri - DTT) consente il recupero di 6 punti (9 punti per i conducenti professionali) purché la detrazione subita sia almeno pari ai punti che dovrebbero essere riattribuiti. In alternativa **la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni** di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti.

## LA REVISIONE DELLA PATENTE

La **perdita totale** del punteggio impone la revisione del documento di guida. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di **almeno cinque punti**, commetta **altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi** dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di **almeno cinque punti**.

## DOCUMENTI DI GUIDA A CUI SI APPLICA LA DECURTAZIONE

Il sistema della patente a punti si applica ai conducenti titolari di:

- patente di guida
- certificato di idoneità alla guida (CIG)
- certificato di abilitazione professionale (CAP)
- carta di qualificazione del conducente (CQC)

documenti di guida necessari per guidare il veicolo al momento dell'infrazione. Per i conducenti professionali titolari di CAP o CQC la decurtazione avviene a carico della loro dotazione di punti ogni qual volta l'illecito sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale di autotrasporto persone o merci richiedenti tali documenti (art. 23 D.lgs. n. 286/05). Per le infrazioni commesse in conto proprio la decurtazione dovrà avvenire sulla tradizionale patente di guida. E' pertanto onere del proprietario o altro obbligato in solido comunicare all'organo accertatore il documento di guida necessario per la conduzione del veicolo usato per commettere l'infrazione.

## DECURTAZIONE PER I NEOPATENTATI


La decurtazione è **raddoppiata** per le violazioni commesse nei primi tre anni dal rilascio della patente. Per i neopatentati la mancanza di violazioni comportanti la decurtazione di punti determina l'attribuzione di un punto all'anno fino al massimo di tre punti.

## DECURTAZIONE MASSIMA DEI PUNTI.

In caso di **più violazioni contemporanee** comportanti la decurtazione si possono decurtare un massimo di **15 punti** (comprensivi dell'eventuale raddoppio per neopatentati). Invece la decurtazione sarà piena quando è prevista anche la **sospensione o la revoca** del documento di guida oppure quando i 15 punti vengono superati **con una sola infrazione** (caso possibile per i neopatentati).

## OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DATI DEL CONDUCENTE

Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, **entro 60 giorni** dalla data di notifica del verbale di contestazione, **i dati personali e del documento di guida del conducente** al momento della commessa violazione. Gli stessi dati devono essere forniti



dal legale rappresentate se il proprietario del veicolo risulta una **persona giuridica**. Chi omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto ad un'ulteriore sanzione amministrativa, autonoma rispetto la prima, del pagamento di una somma da € 269 a € 1.075 (art. 126 bis, c. 2, Cds).

L'inesatta o ritardata comunicazione equivale alla non comunicazione e soggiace alle medesime sanzioni. Inoltre "Il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacità d'identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per ne-

gligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente" (Cass. n. 13748 del 2007; Cass. n. 10786 del 2008, ord. Corte Costituzionale 17 dicembre 2008 n. 424). Lo stesso dicasi per le **persone giuridiche** "In tema di violazioni alle norme del codice della strada, il proprietario di un veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti della P.A. o dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali affida la conduzione e, di conseguenza, a comunicare tale identità all'autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta, al fine di contestare un'infrazione amministrativa. L'inosservanza di tale dovere di collaborazione è sanzionata, in base al combinato disposto degli art. 126 bis e 180 cod. strada, alla luce di quanto espressamente affermato dalla Corte cost. nella sentenza n. 27 del 2005, senza che il proprietario possa sottrarsi legittimamente a tale obbligo in base al semplice rilievo di essere proprietario di numerosi automezzi o di avere un elevato numero di dipendenti che ne fanno uso." (Cassazione civile sez. II, 03 giugno 2009, n. 12842, conforme Cassazione civile sez. II, 24 aprile 2009, n. 9847, Cassazione civile sez. II, 12 giugno 2007, n. 13748

### LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO SUL VERBALE SOSPENDE L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE?

NO. La Suprema Corte di Cassazione, sez. civ. II, 8 agosto 2007, n. 17348 ha ribadito che la mera presentazione di un ricorso sul verbale non interrompe l'esecutività dell'atto amministrativo e pertanto il termine perentorio di 60 giorni continua a decorrere. Tale principio è stato confermato nel nuovo art. 204 bis c. 3 ter Cds introdotto dalla Legge n. 120/10 salvo che, ben inteso, il verbale non venga sospeso con ordinanza del giudice prima che il termine sia completamente spirato. L'omessa comunicazione dei dati del conducente produrrà l'obbligo di pagare l'ulteriore sanzione amministrativa autonoma di cui all'art. 126 bis c. 2 (da € 263 a € 1.050) anche in caso di accoglimento del ricorso sul verbale presupposto.

### CONDUCENTE TITOLARE DI PATENTE STRANIERA

La comunicazione dati per la decurtazione punti è obbligatoria anche per il trasgressore titolare di patente straniera in quanto è previsto l'inserimento nella banca dati del Centro Elaborazione Dati (CED) del DTT, anche se in luogo della revisione verrà disposto un provvedimento di inibizione alla guida (art. 6 ter D.L. 151/03 conv. In L. 214/03)



### CONDUCENTE MINORENNE

Il conducente minorenne titolare di CIG o patente A1 subisce la decurtazione dei punti parimenti a tutte le altre sanzioni accessorie del documento di guida (ritiro, sospensione e revoca). Il relativo verbale verrà notificato a chi era tenuto alla sua sorveglianza che sarà invece obbligato in prima persona per il pagamento della sanzione pecuniaria. Nessuna decurtazione può essere effettuata a carico di chi era tenuto alla sorveglianza.

### COME COMUNICARE I DATI DEL CONDUCENTE

Per effettuare la comunicazione dei dati del conducente bisogna compilare un apposito modello di **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** (art. 38 D.P.R. n. 445/00) da consegnare all'organo accertatore secondo le modalità previste dalla legge.

### COME SOTTOSCRIVERE LA COMUNICAZIONE

- La dichiarazione può essere
- sottoscritta dall'interessato **in presenza del dipendente addetto**
  - oppure sottoscritta e presentata **unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.**

## DOVE CONSEGNARE LA COMUNICAZIONE

La dichiarazione può essere consegnata dal proprietario o altro obbligato in solido o semplice incaricato:

- 1) direttamente presso gli uffici del **Comando Polizia Municipale di Ciriè**, Corso Nazioni Unite n. 32 (orari: lun-mar-gio-ven 9.15-12.45; lun e mer 15.30-17.30; sab 9.15-11.45),
- 2) presso **qualsiasi ufficio di polizia** che provvederà a rilasciare apposita ricevuta ed effettuerà la comunicazione all'organo accertatore,
- 3) tramite **fax** (011/9205554 oppure 011/9218600)
- 4) tramite **via telematica** (se effettuate secondo quanto previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82),
- 5) tramite **posta ordinaria o raccomandata** (N.B.: la posta ordinaria non fornisce al mittente ricevuta dell'avvenuta consegna all'ufficio postale, pertanto manca la certezza giuridica della trasmissione entro il termine perentorio).

## COME SI VERIFICA IL SALDO DEI PUNTI

Il titolare del documento di guida può controllare il proprio saldo punti visitando il Portale dell'Automobilista al sito internet [www.ilportaledellautomobilista.it](http://www.ilportaledellautomobilista.it) oppure telefonando al numero 848/782782 (non è un numero verde).



## TABELLA DELLE INFRAZIONI CHE COMPORNO LA DECURTAZIONE

La maggior parte delle infrazioni si riferiscono a **norme di comportamento** (es. eccesso di velocità, passaggio con il semaforo rosso, mancato uso delle cinture di sicurezza, uso del telefonino alla guida, ecc.), tuttavia sono previste decurtazioni anche per alcune tipologie di **soste vietate** (es. sosta negli spazi riservati agli invalidi, sosta alle fermate dei mezzi pubblici o nelle corsie/carreggiate ad essi riservati).



**848 782 782**



Norma violata	Punti	
Art. 141	Comma 8	5
	Comma 9, terzo periodo	10
Art. 142	Comma 8	3
	Comma 9	6
	Comma 9-bis	10
Art. 143	Comma 11	4
	Comma 12	10
	Comma 13, con riferimento al comma 5	4
Art. 145	Comma 5	6
	Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9	5
Art. 146	Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata	2
	Comma 3	6
Art. 147	Comma 5	6
Art. 148	Comma 15, con riferimento al comma 2	3
	Comma 15, con riferimento al comma 3	5
	Comma 15, con riferimento al comma 8	2
	Comma 16, terzo periodo	10
Art. 149	Comma 4	3
	Comma 5, secondo periodo	5
	Comma 6	8
Art. 150	Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 5	5
	Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 6	8
Art. 152	Comma 3	1
Art. 153	Comma 10	3
	Comma 11	1
Art. 154	Comma 7	8
	Comma 8	2
Art. 158	Comma 2, lettere d), g) e h)	2
Art. 161	Commi 1 e 3	2
	Comma 2	4
Art. 162	Comma 5	2
Art. 164	Comma 8	3
Art. 165	Comma 3	2
Art. 167	Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:	
	a) eccedenza non superiore a 1t	1
	b) eccedenza non superiore a 2t	2
	c) eccedenza non superiore a 3t	3
	d) eccedenza superiore a 3t	4
	Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:	
	a) eccedenza non superiore al 10 per cento	1
	b) eccedenza non superiore al 20 per cento	2
	c) eccedenza non superiore al 30 per cento	3
	d) eccedenza superiore al 30 per cento	4
	Comma 7	3
Art. 168	Comma 7	4
	Comma 8	10
	Comma 9	10
	Comma 9-bis	2

Norma violata	Punti	
Art. 169	Comma 8	4
	Comma 9	2
	Comma 10	1
Art. 170	Comma 6	1
Art. 171	Comma 2	5
Art. 172	Commi 10 e 11	5
Art. 173	Comma 3 e 3-bis	5
Art. 174	Comma 5 per violazione dei tempi di guida	2
	Comma 5 per violazione dei tempi di riposo	5
	Comma 6	10
	Comma 7 primo periodo	1
	Comma 7 secondo periodo	3
	Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida	2
	Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo	5
	Comma 8	2
Art. 175	Comma 13	4
	Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a)	2
	Comma 16	2
Art. 176	Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b)	10
	Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d)	10
	Comma 21	2
Art. 177	Comma 5	2
Art. 178	Comma 5 per violazione dei tempi di guida	2
	Comma 5 per violazione dei tempi di riposo	5
	Comma 6	10
	Comma 7 primo periodo	1
	Comma 7 secondo periodo	3
	Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida	2
	Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo	5
	Comma 8	2
Art. 179	Commi 2 e 2-bis	10
Art. 186	Commi 2 e 7	10
Art. 186-bis	Comma 2	5
Art. 187	Commi 1 e 8	10
Art. 188	Comma 4	2
Art. 189	Comma 5, primo periodo	4
	Comma 5, secondo periodo	10
	Comma 6	10
	Comma 9	2
Art. 191	Comma 1	8
	Comma 2	4
	Comma 3	8
Art. 192	Comma 6	3
	Comma 7	10

Tabella inserita dall'allegato del D.LGS. 15 gennaio 2002, n. 9, come sostituita dall'articolo 7, comma 10, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151 e modificata dall' articolo 2 del D.Lgs. 13 marzo 2006, n. 150.; modificata dall'articolo 3, dall'articolo 4 del D.L. 3 agosto 2007 n.117 e dall' articolo 4, comma 01 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92; modificata dall'articolo 22, comma 3, lettera a), b), c), d), e), f) e g) della Legge 29 luglio 2010, n. 120. A norma dell'articolo 22, comma 6, della Legge 120/2010, le disposizioni di cui al capoverso "Art. 186-bis" della presente tabella, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge 120/2010 nella Gazzetta Ufficiale.